



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oOo>-----

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 20 del registro in data 8 Settembre 2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **otto** del mese di **Settembre**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa **CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		17	Lallo Leonardo Francesco	X	
2	Damone Luigi Valentino	X		18	Caposiena Rosa, Carolina	X	
3	Carafa Antonio Domenico	X		19	Matarante Alfredo Ciro	X	
4	Florio Loredana	X		20	Stefanetti Francesco		X
5	Cota Felice Teodoro	X		21	Marino Leonardo	X	
6	de Lallo Lucia Rita	X		22	Tardio Annalisa	X	
7	Spina Maurizio	X		23	Cataneo Ciro	X	
8	Cafora Sandra	X		24	Bocola Maria Anna		X
9	Bocola Armando Antonio Gaetano	X		25	Manzaro Giuseppe	X	
10	Buca Maria Grazia	X					
11	Cantoro Marco	X					
12	Prattichizzo Roberto	X					
13	De Vivo Arcangela	X					
14	Stornelli Antonio	X					
15	Bubba Antonio Giuseppe	X					
16	Florio Giovanni		X				

Componenti n. 25 in carica n. 25 Presenti n. 21 (ventuno) oltre il Sindaco. Assenti n.3 (tre)

Presiede la *Sig.ra Loredana Florio*, nella sua qualità di **VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**, a norma delle vigenti disposizioni. Assiste alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune, *dott. Michele Fratino*.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono i consiglieri: Lallo, Damone, Spina, Bubba, Caposiena, Marino e Matarante, il Vice Sindaco Sderlenga e l'Assessore Inglese come da verbale.

Come da proposta del consigliere Damone, votata all'unanimità, si è ritenuto accorpore la discussione dei tre punti all'ordine del giorno, attesa la contiguità della materia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. [13](#) del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. [13](#) del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. [13](#) del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito dalla [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#);

VISTO l'art. 9-bis, del [D.L. 28 marzo 2014, n. 47](#), convertito in [Legge 23 maggio 2014, n. 80](#);

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare €200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di avvalersi/non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 18/07/2014 il quale proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli 17, contrari 5 (Lallo, Caposiena, Matarante, Marino e Manzano) espressi per appello nominale dai n. 21 consiglieri oltre il Sindaco presenti in aula e votanti;

DELIBERA

I - Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2014 nelle seguenti misure:

0,96 per cento	ALIQUOTA ORDINARIA
0,76 per cento	TERRENI AGRICOLI
0,50 per cento	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo categorie A/1-A/8-A/9)

II - Di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta in ragione annua €
-------------	---------------------------------	---

1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo categoria A/1, A/8 e A/9) o concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa)	200,00
---	--	---------------

III - Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;

IV - Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli 17, contrari 5 (Lallo, Caposiena, Matarante, Marino e Manzano) espressi per alzata di mano dai n. 21 consiglieri oltre il Sindaco presenti in aula e votanti;

D E L I B E R A

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERI
AREA I – ECONOMICA-FINANZIARIA

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. ED II.

Il Segretario Generale
Dirigente ad Interim AREA I
F.to (dott. Michele Fratino)

AREA I – ECONOMICA-FINANZIARIA

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità contabile e della copertura della spesa, il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Segretario Generale
Dirigente ad Interim AREA I
F.to (dott. Michele Fratino)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
C.C.

F.to dott. Michele Fratino

IL VICE PRESIDENTE DEL

F.to Sig.ra Loredana Florio

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, 09/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Michele Fratino

ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

è esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.134- comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, 09/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Michele Fratino

N. del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, con la continuazione, a decorrere

dal 09/09/2014 al 24/09/2014

San Severo,

7
N.20/2014

Delib.

C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Michele Fratino

8
N.20/2014

Delib. C.C.